



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente "Abrogazione dell'art 16 della L.R. n. 2/2007 e trasferimento delle competenze all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente".**

Testo ddl

Art. 1

Successione nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Le competenze dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna sono attribuite all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
2. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia è titolare alla data della cessazione della stessa e in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.
3. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 2

Disposizioni in materia di personale

1. Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, con la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento. Il predetto personale viene assegnato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per la prosecuzione delle attività trasferite dall'Agenzia regionale Conservatoria delle Coste.
2. Per i restanti rapporti di lavoro, compresi quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente succede nelle relative titolarità.
3. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, con la relativa copertura finanziaria, è incrementata di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato della soppressa Agenzia.
4. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 3**

**Soppressione dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna**

1. L'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, istituita dall'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione), è soppressa trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).